

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE PER COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON PROBLEMI COGNITIVI.

Premesso che:

L'**Associazione NuovaMente** è un'associazione di persone che hanno vissuto l'esperienza (diretta o in famiglia) di un problema cognitivo acquisito conseguente ad un evento traumatico o lesione cerebrale.

L'Associazione, costituitasi nel 2006 si rivolge a persone con problemi cognitivi (che possono riguardare la sfera del linguaggio, della memoria, dell'attenzione,...) spesso correlati a limitazioni fisiche importanti;

E' un'associazione senza fini di lucro con finalità di informazione (sanitaria, assistenziale, sociale, burocratica), di formazione, di integrazione, aggregazione, di collaborazione con i Servizi e le altre associazioni presenti sul territorio, oltre che di promozione di campagne preventive e di sensibilizzazione.

Organizza attività ed interventi di vario genere rivolti alle persone e alle loro famiglie:

- Musicoterapia
- Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
- Potenziamento cognitivo
- Logoterapia
- Gite e seminari informativi
- Formazione per operatori

L'Associazione si rivolge altresì a chiunque abbia l'interesse e la sensibilità di volere conoscere persone con esiti da post-trauma per condividere il percorso di ridefinizione del proprio spazio personale, familiare e sociale.

Il **COMUNE DI LECCO – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia**, nell'ambito delle proprie azioni di intervento a sostegno delle famiglie e delle loro esigenze, valorizza e sostiene le iniziative delle realtà sociali del territorio che, a vario titolo, promuovono e propongono interventi e collaborazioni rivolti alle famiglia del territorio.

In particolare, il Comune di Lecco riconosce l'importanza di poter valorizzare e consolidare le già attive collaborazioni con le realtà territoriali che si occupano di disabilità, e nella fattispecie, di disabilità acquisita, anche attraverso la concessione di propri spazi per lo svolgimento e la realizzazione di attività specifiche rivolte a persone con disabilità.

Vista la collaborazione già in essere da diversi anni fra la Rete dei Servizi per la Disabilità, l'Associazione NuovaMente, ed il Servizio di Neuropsicologia dell'Azienda Ospedaliera di Lecco, che prosegue attualmente nella costante interazione nell'ambito di progetti ed interventi rivolti a persone con disabilità acquisita e alle loro famiglie (es. progetto "Oltre l'Evento", "progetto in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità – anno 2014");

tra

il COMUNE DI LECCO,

con sede a Lecco in Piazza Diaz 1, codice fiscale e partita iva n. 00623530136, rappresentato dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, dott.ssa Marinella Panzeri;

e

l'Associazione NUOVAMENTE o.n.l.u.s.

con sede legale a Lecco in Corso Martiri della Liberazione 3 – 23900 Lecco (LC), partita iva 92051450135, iscritta al Registro generale regionale delle Associazioni di volontariato – sezione provinciale di Lecco, rappresentata dalla Presidente, sig. Clemente Napoli;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Lecco mette a disposizione della suddetta associazione la sede del Centro Diurno Disabili (CDD) "La Casa di Stefano" di Via Tagliamento n. 5 – Lecco (o di altri servizi della Rete), per la realizzazione di progetti ed interventi specifici rivolti alle persone seguite dall'associazione stessa con il servizio di neuropsicologia dell'ospedale, al fine di garantire spazi adeguati allo svolgimento delle attività proposte, oltre che favorire la conoscenza di un contesto di riferimento per le persone stesse e le loro famiglie.

Le attività verranno gestite direttamente da personale dell'Associazione che realizzano proposte di gruppo (6/7 persone).

Il Comune può inoltre mettere a disposizione dell'associazione spazi di altri servizi della Rete (Servizi Artimedia di Via Raffaello n. 8, e Comunità Casa L'Orizzonte di Via Legnano n. 6) con le medesime finalità e previa verifica della disponibilità dei servizi stessi.

L'Associazione può disporre gratuitamente degli arredi e delle attrezzature già esistenti.

Qualora, ai fini dell'attuazione degli interventi, dovessero essere necessarie delle dotazioni aggiuntive l'Associazione è tenuta a provvedervi a propria cura e spese.

L'Associazione si impegna a garantire il rispetto degli accordi presi con il Direttore della Rete dei Servizi per la Disabilità relativamente ad un utilizzo conforme degli spazi sia in ordine alle attività realizzate che ai giorni, gli orari, le modalità di utilizzo della sede comunale.

Art. 2

La sede del CDD (o di altri servizi della Rete) e le attrezzature in essa presenti dovranno essere riconsegnati dopo ogni utilizzo nelle stesse condizioni.

Durante l'utilizzo del Centro da parte dell'Associazione, la stessa sarà responsabile e custode della proprietà ad essa affidata; pertanto l'Associazione si assume ogni responsabilità – civile e patrimoniale – per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, ritenendo in ogni caso sollevato ed indenne il Comune.

In particolare, l'Associazione si impegna a:

- non consentire l'accesso ai locali a persone estranee alle stesse;
- risarcire l'Amministrazione Comunale dei danni ai locali e alle attrezzature (fisse e mobili) provocati durante l'uso dei locali.

Art. 3

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri soci contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4

La presente convenzione ha la durata di anni due e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 5

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti e sui doveri sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di privacy e di tutela dei dati personali.

Art. 6

La concessione dei locali potrà essere revocata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, nel caso di:

- necessità della disponibilità dei locali concessi per esigenze dell'Amministrazione Comunale;
- violazione delle norme che la disciplinano;
- utilizzo dei beni oggetto della concessione da parte dell'Associazione per usi diversi da quelli concordati.

La convenzione si intende risolta qualora si presentino le seguenti condizioni:

- grave inadempienza nell'operato dell'Associazione a giudizio scritto e motivato, ma insindacabile, dell'Amministrazione Comunale;
- volontà di entrambe le parti a dichiarare decaduta la convenzione, per sopravvenute ragioni, opportunamente verbalizzate in forma scritta.

Art. 7

Il presente atto non comporta alcun onere per i contraenti.

Eventuali spese per imposte e tasse conseguenti alla stipula della presente atto sono a carico dell' Associazione. Le parti concordano la registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 4.12.1997, n. 460 che aggiunge l'art. 27 bis alla Tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Art. 8

Le controversie relative alla presente convenzione dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Le parti convengono che, per eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente atto, è competente il Foro di Lecco.

Per quanto non previsto nel presente accordo e dalla normativa specifica, si applicano le norme del Codice Civile.

p. IL COMUNE DI LECCO
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia
(Dott.ssa Marinella Panzeri)

p. l'Associazione NUOVAMENTE onlus
IL PRESIDENTE
(Clemente Napoli)